

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

Parere n. 631del 20 dicembre 2022

	Parere Tecnico
Progetto:	Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI) - Istanza di riesame parziale in autotutela ex art. 21-nonies, Legge 241/1990, del Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA - prot. MITE_VA_DEC_2022-30 di Microsoft s.p.a. e proposta di modifica delle condizioni ambientali
	ID_VIP 6197
Proponente:	DG VA

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;
- l'art..5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- con il Decreto Dirigenziale n.30 del 04/04/2022 è stata decisa, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI)", subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1;
- l'art.1 citato riporta "Art. 1 (Condizioni ambientali) 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 417 del 24 gennaio 2022, assunto al protocollo MiTE/11948 dell'1 febbraio 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.";
- la Società Microsoft Srl, con nota acquisita dalla Divisione V Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale valutazioni ambientali (d'ora innanzi Divisione) con prot.n.MiTE/79243 del 24/06/2022, ha presentato istanza qualificata come "riesame in autotutela" ex art. 21-nonies Legge n.241/1990 del D.D. n.30 del 04/04/2022 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto in questione;
- -con tale istanza la Società ha chiesto di annullare e/o emendare il Decreto nella parte in cui, richiamando il Parere, impone di ottemperare alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4 e 5 asserendo una pretesa "illegittimità per eccesso di potere dovuto a travisamento ed erronea valutazione dello

ID_VIP 6197 Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI) - istanza di riesame parziale in autotutela ex art. 21-nonies, Legge 241/1990, del Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA - prot. MITE_VA_DEC_2022-30 e proposta di modifica delle condizioni ambientali

Studio Preliminare e del Progetto, nonché a genericità e difetto di motivazione del Decreto e del Parere";

- La Divisione ha richiesto alla Microsoft Srl chiarimenti in ordine alle istanze di modifica del contenuto delle condizioni ambientali;
- la Società con nota assunta al prot.n.MiTE/122528 del 05/10/2022 ha quindi fornito un elenco di proposte di rivisitazione delle condizioni ambientali, accompagnato da una serie di argomentazioni tecniche;
- la Divisione con nota prot.n. MiTE/137311 del 04/11/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/8459 in data 04/11/2022, ha quindi trasmesso alla Commissione, per i seguiti di competenza, la nota sopracitata;

RILEVATO che il presente parere viene rilasciato al fine di consentire alla Divisione di prendere posizione sulle proposte della Società, sulla base dell'esame delle stesse e al raffronto con le informazioni fornite nella procedura esitata nel decreto di esclusione da VIA con prescrizioni sopra citato.

RILEVATO altresì che nel corso dell'incontro a chiarimenti del 5.8.2022 fissato dalla Direzione con la Proponente, a cui sono stati invitati la Coordinatrice e il Referente del Gruppo Istruttore coinvolto nella valutazione del progetto, è stato evidenziato che la Commissione, lungi dal dover riesaminare i propri pareri su richiesta del Proponente, è disponibile a fornire pareri tecnici alla Direzione in ordine a eventuali modificazioni dei decreti di valutazione ambientali emessi, a supporto della stessa (Consiglio di Stato, 2622/2021) e che principi di economia procedimentale precludono la possibilità di dar vita ad istruttorie permanenti (TAR Lazio 9588/2020).

DATO ATTO che nella nota trasmessa dalla Divisione alla Commissione sono riportate le condizioni 1, 2, 3, 4, 5 e riferite una serie di circostanze che dovrebbero portare alla rimodulazione delle condizioni nel senso desiderato e proposto dal Proponente, segnatamente e in sintesi:

- ✓ quanto alla condizione 1: "In relazione alla realizzazione dei tre nuovi pozzi con emungimento nell'acquifero superficiale, fatte salve le autorizzazioni necessarie:
 - a) dovrà essere effettuata la verifica modellistica, con idoneo software, di non interferenza dell'inviluppo dei coni di depressione di progetto, considerando la portata massima di punta di 4 l/s per ciascun pozzo, con quelli dei pozzi privati già in esercizio nell'area vasta;
 - b) dovranno essere eseguite prove di pompaggio per la verifica delle risultanze modellistiche;
 - c) in caso di abbassamenti significativi, tali da pregiudicare, in uno o più dei pozzi privati già in esercizio, le portate autorizzate, la portata di punta per gli emungimenti di progetto dovrà comunque essere ridotta quanto necessario, fino al valore medio dichiarato di 0,6 l/s e, se non fosse sufficiente, i nuovi pozzi andranno delocalizzati lungo il margine meridionale del datacenter, adeguando il progetto previa verifica di cui al punto a) e successiva ripetizione delle prove di cui al punto b)."
 - il Proponente afferma di aver già conseguito l'autorizzazione alla realizzazione dei tre pozzi da parte della Città Metropolitana di Milano con Atto R.G. 3376 del 4/05/2022, previ gli studi del caso; tuttavia, riferisce che detta autorizzazione è stata rilasciata per la portata massima complessiva di 0,6 l/s ritenuta modesta, mentre nello Studio Preliminare

Ambientale che è stato presentato si afferma che "I pozzi sono progettati per una portata di punta di 4 l/s cad., con abbassamenti/innalzamenti ritenuti ammissibili dalla D.L., in ragione dei dati di altri pozzi strutturalmente analoghi in zona"; presumibilmente, non essendo state fornite specificazioni, trattasi dei pozzi privati attivi, non meglio caratterizzati, ubicati anche a poche decine di metri di distanza da quelli di progetto, rispetto ai quali con il precedente Parere la Commissione richiede, al fine di escludere impatti negativi significativi, di accertare con la condizione n.1, attraverso verifiche modellistiche prima, poi con prove di pompaggio, la non interferenza dell'inviluppo dei coni di depressione di progetto, considerando la portata massima di punta di 4 l/s per ciascun pozzo, con quelli dei pozzi privati, in caso affermativo riducendo detto valore di portata entro il valore ora autorizzato o, se non sufficiente, delocalizzando i pozzi lungo il margine meridionale del datacenter.

- ✓ Quanto alla condizione 2, "Il Proponente dovrà dotare tutti i generatori di opportuni sistemi di abbattimento degli ossidi azoto al fine di ridurre al minimo le loro emissioni e la potenziale formazione di particolato secondario" il Proponente da un lato afferma di non avere obiezioni, dall'altro però rappresenta alcuni elementi che attesterebbero la considerazione adeguata degli aspetti emissivi tale per cui non vi sarebbe necessità e possibilità di installazione di tali sistemi e che la condizione sarebbe eccessivamente onerosa, e che vi sarebbe necessità di sospendere il servizio reso all'utenza per procedervi: "i servizi offerti da Microsoft alla propria clientela rischierebbero di risultare compromessi nel periodo di installazione e collaudo". La prescrizione ovviamente, considerati i tempi di attivazione dei sistemi di abbattimento, si riferisce alle fasi di esercizio, quindi di uso continuativo dei generatori e non alle attività di manutenzione di breve utilizzo. In assenza di indicazioni precise sui tempi di esercizio in caso di black out, la prescrizione ha l'obiettivo di evitare emissioni significative di NOx in un'area molto critica per i fenomeni di produzione di particolato secondario.
- ✓ Quanto alla condizione 3, "Le attività di manutenzione di tutti i generatori dovranno essere eseguite nelle ore centrali della giornata e concentrate nei mesi (aprile - settembre) in cui è maggiore la capacità disperdente dell'atmosfera. In ogni caso dovranno essere programmate con l'ausilio del servizio di previsioni fornite dall'ARPA Lombardia" il Proponente propone di aggiornarla con la precisazione che "le relative richieste di effettuazione delle manutenzioni fra aprile e settembre si applicheranno ai soli interventi di manutenzione ordinaria programmabili con cadenza annuale, non anche agli interventi mensili e trimestrali e a quelli di manutenzione straordinaria o comunque di emergenza." Si evidenzia che la prescrizione si riferisce ovviamente alle manutenzioni programmabili, indicate nello SPA con specifiche cadenze (mensili, trimestrali e annuali), le straordinarie e quelle di emergenza evidentemente non rientrano in questa fattispecie. Circa le manutenzioni mensili è altrettanto ovvio che non potranno essere concentrate tra aprile e settembre, pertanto per queste vale la prescrizione di eseguirle nelle ore centrali con l'ausilio del servizio di previsioni di ARPA Lombardia. Per quelle trimestrali invece vale la prescrizione di 'concentrarle' (non di eseguirle totalmente) tra aprile e settembre. Scegliendo, per esempio, di iniziare da marzo (anziché da gennaio) la suddivisione dei trimestri (mar-apr-mag, giu-lug-ago, set-ott-nov e dic-gen-feb) sarà possibile realizzare detta concentrazione, eseguendo una sola manutenzione trimestrale nel periodo dell'anno più critico per la dispersione degli inquinanti.

ID_VIP 6197 Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI) - istanza di riesame parziale in autotutela ex art. 21-nonies, Legge 241/1990, del Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA - prot. MITE_VA_DEC_2022-30 e proposta di modifica delle condizioni ambientali

- ✓ Quanto alla condizione 4, "Il Proponente dovrà installare, in accordo con ARPA Lombardia, una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria per la determinazione di PM2.5, PM10 e ossidi di azoto, affidandone la gestione alla stessa ARPA Lombardia e provvedendo ai costi di acquisto, funzione e manutenzione" il Proponente pur con qualche resistenza e petizione di principio circa l'assenza di un proprio obbligo di conformazione, ha evidenziato di aver preso accordi con ARPA in questo senso.
- ✓ Quanto alla condizione 5, "Il Proponente dovrà utilizzare le superfici di copertura degli immobili per l'installazione di pannelli fotovoltaici con un sistema di accumulo, e realizzare coperture a pergolato con rampicanti verdi autoctoni di tutte le aree a parcheggio scoperte, per ridurre l'effetto isola di calore. Il Proponente deve quantificare con esattezza il consumo di suolo legato alle diverse componenti del progetto e identificare superfici, anche in area vasta, su cui effettuare, d'intesa con gli enti locali e con l'ente gestore del SIC "sorgenti della Muzzetta" interventi di de-impermeabilizzazione e rigenerazione territoriale, con finalità di implementazione e supporto della naturalità, pari al doppio della superficie consumata dai generatori e comunque per almeno 25000 mq. Deve altresì progettare un intervento di mitigazione con la messa a dimora di una siepe pluriplana arborea e arbustiva per l'intero perimetro dell'impianto, che deve essere multispecifica e di specie autoctone, con funzioni trofiche per la piccola fauna e gli impollinatori", il Proponente afferma che in base alla normativa regionale vigente il progetto già contempla l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici, e che la convenzione già approvata con il Comune di Settala nonché la normativa regionale vigente avrebbero già dato luogo alla previsione di maggiorazione del costo di costruzione per l'occupazione di suolo e a interventi di compensazione e riqualificazione ambientale, tale per cui ritiene di non dover assolvere alla condizione. In particolare si legge che "con la "Convenzione Urbanistica Piano Attuativo Ambito M3" stipulata tra il Comune di Settala e Microsoft dinnanzi al Notaio Dott. Gioacchino Vassallo in data 4/02/2021, Rep. n. 1774 e Raccolta n. 1014, nell'ambito degli adempimenti connessi all'Approvazione del piano sopra citato, precedentemente adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 23 dicembre 2022 [n.d.r. evidentemente sarà un refuso e si tratterà del 2021] e concernente aree in parte ricomprese nella superficie del sito di cui trattasi, Microsoft si è impegnata a realizzare a proprie spese, sotto la propria responsabilità, opere di compensazione ambientale e precisamente "opere relative alla realizzazione della pista ciclopedonale e delle opere a verde connesse alla riqualificazione di un tratto del Fontanile Sorgenti della Muzzetta" (articolo 9 della Convenzione).

CONSIDERATO che dal quadro rappresentato dal Proponente nell'incontro e a valle dello stesso, dalle argomentazioni esposte nell'istanza di modifica delle condizioni, emergono due aspetti fondamentali:

- il primo è che gli elementi di attenzione agli impatti ambientali e/o compensativi illustrati dal Proponente che ne riferisce la già avvenuta considerazione all'interno della progettazione, non sono stati punto evidenziati all'interno dello Studio Preliminare ambientale, sulla base del quale la Commissione ha reso il proprio parere; disattendendo quanto meno i principi di leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 1 comma 2 bis della L. 241/90 e i doveri di completezza della documentazione sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA a cui il privato è tenuto;

- il secondo è che l'istanza è stata promossa perché il progetto, sotto il profilo urbanistico e ambientale, parrebbe essere stato approvato prima della pronuncia della Commissione dovuta ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006, in disallineamento con i principi di integrazione delle valutazioni ambientali all'interno dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 4, 10 e 26 TUA, e comunque con la necessità che i titoli autorizzativi ambientali ricompresi nell'AUA di cui al DPR 59/2013 non richiedano la previa sottoposizione a VIA. In particolare si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile" e non diversamente recitano le altre norme. Non solo il Proponente ha invero evidenziato di aver già richiesto e conseguito l'autorizzazione alla perforazione di pozzi, ma lo stesso ha dato atto di aver già convenzionato anche l'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio e di aver condiviso consensualmente le compensazioni ambientali relative con il Comune coinvolto, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica regionale in materia di governo del territorio. Inoltre da una ricerca sul sito pubblico della città metropolitana di Milano emerge che con atto 3257/2022, R.G. 4112/2022 del 31/05/2022, Protocollo: 89088/2022, il settore Qualità dell'aria, rumore ed energia avrebbe volturato a Microsoft 4825 Italy s.r.l., odierna Proponente, l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 5195/2021 del 29/06/2021 per l'insediamento produttivo nel Comune di Settala (Mi) in Strada Provinciale 415 snc. (https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretoriool/new/APArchivio.asp).
- Dunque, sul presupposto che quanto meno i generatori non siano ancora stati installati ed entrati in funzione prima dell'esclusione da VIA con prescrizioni, è evidente che nell'ipotesi odierna il Proponente rivendica in realtà un'inversione logica e cronologica della sequenza screening-autorizzazione in cui fisiologicamente è il procedimento di valutazione ambientale a dover precedere, conformare e indirizzare i provvedimenti autorizzativi, appartenenti a due piani diversi (il primo allo Stato, in una logica di protezione ambientale costituzionale che nell'agire amministrativo si risolve spesso nella condizionalità ambientale; il secondo agli enti locali, che si occupano di un secondo ordine di competenze, quelle del governo del territorio) e non viceversa. In conclusione, le richieste del Proponente mirano, nella migliore delle ipotesi, ad evidenziare aspetti di tutela ambientale e compensazione già messi in atto senza attendere la pronuncia di esclusione dalla VIA, nella meno benevola a richiedere che la Commissione recepisca e faccia proprie, quali modalità di adempimento delle prescrizioni, le indicazioni progettuali formulate del Proponente e precedentemente non illustrate nello studio preliminare ambientale per come vagliate dalle autorità locali nell'esercizio di competenze altre.

CONSIDERATO E VALUTATO

Che in ogni caso il decreto direttoriale di esclusione da VIA non è stato impugnato, con consolidamento delle prescrizioni, per cui lo scenario giuridico di riferimento è quello successivo di eventuale revisione delle stesse, ovvero dell'ottemperanza, di cui all'art. 28 D.lgs. 152/06 - a supporto dell'attività provvedimentale dell'attività della Direzione - e che per mantenere il procedimento nell'alveo della tipicità:

ID_VIP 6197 Datacenter Italy Caleppio di Settala (MI) - istanza di riesame parziale in autotutela ex art. 21-nonies, Legge 241/1990, del Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA - prot. MITE_VA_DEC_2022-30 e proposta di modifica delle condizioni ambientali

- Si ritiene che il Proponente debba senz'altro proporre <u>verifica di ottemperanza quanto alle prescrizioni 1, 3 e 4</u>, rispetto alle quali l'iter tipico consentirà di apprezzarne la verificazione, e di tener conto di eventuali declinazioni specifiche senza necessità di modifica delle stesse;
- Quanto alle restanti prescrizioni 2 e 5, invece, stante la duplice presa in considerazione degli aspetti ambientali nella sede autorizzativa già avviata oltre che nella sede della valutazione ambientale, e in considerazione della previsione dell'art. 28 D.lgs. 152/06 che consente, ai commi 6 e 7, di apportare misure correttive e modifiche proprio in tale evenienza, non solo per l'ipotesi di impatti aggiuntivi ma anche minori e comunque "diversi", si <u>ritiene che esse possano essere integrate</u> come segue: "fatta salva la possibilità per il Proponente di proporre, con adeguata documentazione a sostegno, soluzioni equipollenti che la CTVA valuterà in sede di ottemperanza o di dimostrarne la possibilità di superamento per comprovate ragioni tecniche".

Il Proponente potrà dunque procedere, nel rispetto della pubblicità dell'iter prevista dal comma 8 dell'art. 28 D. lgs. 152/06, a dar corso alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali come indicato dal comma 3, "trasmettendo in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente."

Si evidenzia da ultimo la necessità di rappresentare al Proponente che ai sensi dell'art. 7-bis dell'art. 28 D.Lgs. 152/06 "Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente."

Tutto ciò premesso

la Sottocommissione

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, esprime parere nel senso che il Proponente debba avviare la verifica di ottemperanza sulle prescrizioni 1, 3 e 4 richiamate dal Decreto Dirigenziale n.30 del 04/04/2022, senza che vi sia necessità né opportunità della relativa modifica, e che la Direzione VA possa senz'altro precisare, nell'esercizio delle propria discrezionalità di autorità competente, quanto alle altre prescrizioni 2 e 5, che in sede di ottemperanza il Proponente potrà sottoporre soluzioni ritenute equipollenti o proporne il superamento per comprovate ragioni tecniche, allegando la documentazione a supporto.

La coordinatrice della sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla